



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE  
Via Grotte n. 52 - Bari

## PROPOSTA DI LEGGE

**"Modifiche e integrazione alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)."**

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

L'articolo 2 della proposta di legge è sostituito con il seguente articolo:

#### *"Art. 2*

*(Modifica all'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8)*

*1. L'articolo 4 della l. r. 23 marzo 2015, n. 8, come da ultimo modificato dalla legge regionale 5 luglio 2019, n. 33 è sostituito dal seguente:*

#### *« Art. 4*

*(Raccolta in aree naturali protette)*

*1. Al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e di favorire l'incremento della risorsa tartufigola e nel rispetto degli obiettivi di conservazione generale, la Regione Puglia, d'intesa con gli enti di gestione dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle aree che compongono la rete Natura 2000, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 22 e sulla base di studi finalizzati a raccogliere dati sulla salute delle tartufigole naturali e a monitorare il patrimonio micologico, determina entro il 20 settembre di ogni anno modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle suddette aree protette, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.*

*2. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1, gli enti di gestione delle aree protette di cui al comma 1 rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.*

*3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1 dell'articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'articolo 15. La raccolta è, altresì, esercitata nel rispetto degli atti istitutivi, degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti delle aree protette di cui al comma 1.*

*4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.»"*

Il presente emendamento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone  
*Rosa Barone*

## EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 2

All'art. 2 della Proposta di Legge, dopo le parole "rispettivi ambiti amministrativi" sono aggiunte le seguenti:

*" , assicurando priorità ai residenti in tali ambiti."*

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente  
Vincenzo (Enzo) Colonna

